

SUL CRINALE DELL'EMIGRAZIONE, VOCI A CONFRONTO STRANIERI, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA IN ITALIA

Paolo Bonetti

Professore di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca

Direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie

Membro del consiglio direttivo dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione)

IL FENOMENO MIGRATORIO

- 1) un fenomeno che ha interessato da sempre tutti i popoli e tutti gli Stati ed è perciò frequente nella storia;
- 2) un fenomeno planetario: riguarda da sempre tutti gli Stati e tutte le zone del mondo;
- 3) un fenomeno complesso e differenziato al suo interno, con esigenze e caratteristiche diversificate ma poco conosciute (uomini e donne, adulti e bambini, nuovi arrivati e una grande maggioranza che soggiorna regolarmente da molti anni);
- 4) un fenomeno che coinvolge persone, famiglie, società e Stati;
- 5) un fenomeno ordinario e di lungo periodo, ma percepito dalla società italiana come un fenomeno momentaneo da fronteggiare con interventi di emergenza;
- 6) un fenomeno che crea nuove forme di convivenza e pone sfide culturali e sociali: lo straniero è una persona come le altre;

UN FENOMENO FREQUENTE NELLA STORIA

- Vari tipi di migrazioni

A) Migrazioni di conquista (romani, longobardi, slavi, arabi, turchi)

B) Migrazioni di popolamento o colonizzazione (Impero britannico, francese, spagnolo, portoghese, olandese, belga, italiano)

C) Migrazioni di spostamento (spostamento di confini dopo le due guerre mondiali)

D) Migrazioni per ragioni politiche (rifugiati e richiedenti asilo, in caso di persecuzioni, guerre, stermini)

E) Migrazioni economiche (lavoratori nel XIX-XX secolo)

L'ITALIA E LE MIGRAZIONI

1) Italia secondo paese al mondo per emigrazione

- 27 milioni di italiani emigrati in 100 anni
- 5,5 milioni di cittadini italiani residenti all'estero
- oggi 60 milioni di persone sono nel mondo oriunde italiane

2) L'immigrazione straniera in Italia c'è sempre stata, ma diventa statisticamente significativa soltanto dal 1974

Il fenomeno immigratorio in Italia dura da almeno 46 anni e non può certo essere considerato né occasionale, né emergenziale

L'IMMIGRAZIONE OGGI IN ITALIA

L'immigrazione straniera in Italia è molto variegata, perché proviene da 200 Stati

- Secondo i dati ISTAT al 1 gennaio 2020 in Italia vi sono

5 306 548 stranieri residenti, dei quali

A) 1 585 819 cittadini degli Stati membri dell'UE (a 28 Stati), che sono titolari della **libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento** e la cui condizione giuridica è parificata quasi completamente a quella dei cittadini italiani

- la prima nazionalità di stranieri in Italia appartiene ad uno Stato UE, la Romania con 1 207 919 residenti (la seconda nazionalità di cittadini UE è la Polonia con 91681 residenti, la terza nazionalità di cittadini UE è la Bulgaria con 59 806 residenti)

B) 3.720.729 cittadini di Stati extra UE, dei quali il 2.282.161 (63,11%) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (a tempo indeterminato, per chi soggiorna regolarmente da almeno 5 anni con reddito minimo e alloggio e mancanza di procedimenti o condanne penali e pericoli per l'ordine pubblico) Un indice di grande stabilizzazione

PRINCIPALI NAZIONALITA' DEGLI STRANIERI EXTRAUE

• Albania	440 854	• Pakistan	127 101
• Marocco	432 458	• Moldova	124 545
• Cina	305 089	• Nigeria	117 809
• Ucraina	240 428	• Sri Lanka	114 910
• Filippine	169 137	• Senegal	111 380
• India	161 101	• Tunisia	98 321
• Bangladesh	147 872	• Perù	97 738
• Egitto	136 113	• Ecuador	77 408

PERMESSI DI SOGGIORNO EXTRAUE AL 31 DICEMBRE 2018 (Ministero dell'Interno)

• Lavoro subordinato	1.212.980	• Motivi religiosi	26.417
• Motivi di famiglia	1.090.126	• Motivi umanitari .	394/99
Famiglia (minore)	508.370		26.138
• Lavoro autonomo	225.175	• Lavoro subordinato / attesa	
• Richiesta asilo politico	93.124	occupazione	25.242
• Protezione sussidiaria	58.462	• Motivi di studio	23.470
• Motivi umanitari	40.063	•	
• Asilo politico (status di rifugiato)		• TOTALE	3.463.059
	31.618		

ARRIVI IRREGOLARI VIA MARE (dati Min. Interno)

- 153.842 nel 2015
- 181.436 nel 2016
- 119.369 nel 2017
(di cui 107.212 provenienti dalla Libia)
- 23.370 nel 2018
(di cui 12.977 provenienti dalla Libia)
- 11.471 nel 2019
- 32.542 nel 2020 (fino al 27 novembre 2020),
di cui
 - A) 49% cittadini di Stati del Nord Africa
 - Tunisia 38%
 - Algeria 4%
 - Egitto 4%
 - Marocco 3%
 - B) 13% Bangladesh
 - C) 5% Costa D'Avorio
 - D) 4% Pakistan
 - E) 3% Sudan
 - F) 3% Somalia
 - G) 3% Afghanistan
 - H) 20 % da altre destinazioni

DOMANDE DI ASILO (dati Commissione nazionale per il diritto di asilo)

- Dal 1 gennaio al 30 ottobre 2020
- A) 20.848 nuove richieste di asilo
- B) 34.751 decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per la protezione internazionale (anche su domande presentate negli anni precedenti), di cui
 - 12% status di rifugiato
 - 10 % status di protezione sussidiaria
 - 1% p.s. per protezione speciale
 - 77% dinieghi
- C) Domande tuttora pendenti al 30 ottobre 2020 presso le Commissioni territoriali (20 CT e 30 sezioni): 33.459

2) UN FENOMENO PLANETARIO

- . Migrazioni Nord-Sud del mondo
- . Migrazioni sud-sud (p.es. tra stati africani)

3) UN FENOMENO COMPLESSO E DIFFERENZIATO AL SUO INTERNO

- A) migrazioni per accedere al diritto di asilo di cui è titolare ogni straniero a cui non è garantito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana (art. 10, comma 3 Cost.)
 - status di rifugiato (fuga da persecuzioni religiose, politiche, etniche, sessuali)
 - Status di protezione sussidiaria (fuga da guerre, torture, pena di morte)
 - P.s. per protezione speciale
- B) Migrazioni per lavoro (subordinato, autonomo o stagionale)
- C) Migrazioni per ragioni familiari (ricongiungimenti familiari)
- D) Migrazioni per studio
- E) Migrazioni per turismo (Italia con 19 milioni di turisti stranieri ogni anno)

CARATTERISTICHE ED ESIGENZE DIVERSE

- uomini e donne,
- adulti e minori,
- nuovi arrivati (molto pochi) e una grande maggioranza che soggiorna regolarmente da molti anni (circa 63% di extraUE con p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo)

UN FENOMENO CHE COINVOLGE PERSONE,
FAMIGLIE, SOCIETÀ E STATI

- A) PERSONE: OGNUNO DI NOI È COINVOLTO DALLA DIVERSITÀ: CURIOSITÀ O SOSPETTO E POI DIALOGO O INTERAZIONE
- B) FAMIGLIE (ANCHE FAMIGLIE MISTE)
- C) STATI (DI EMIGRAZIONE E DI IMMIGRAZIONE)

UN FENOMENO ORDINARIO E DI LUNGO PERIODO

- 1) Migrazione c'è sempre stata e ci sarà
- 2) Ognuno di noi ha la migrazione nella propria famiglia
- 3) crisi demografica e invecchiamento della popolazione rendono probabile l'arrivo nuovi stranieri
- 4) occorre prepararsi, mentre è percepito dalla società italiana come un fenomeno momentaneo da fronteggiare con interventi di emergenza

FENOMENO CHE CREA NUOVE FORME DI CONVIVENZA
E PONE SFIDE CULTURALI E SOCIALI: LO STRANIERO È
UNA PERSONA COME LE ALTRE

- A) INCONTRO TRA CULTURE DIVERSE
- B) INCONTRO TRA RELIGIONI DIVERSE
- C) UN DESTINO DA COSTRUIRE INSIEME

LE CAUSE DEL FENOMENO MIGRATORIO

A) CAUSE ESPULSIVE

- - sottosviluppo
- - guerre
- - persecuzioni
- - desiderio di migliorare la propria vita
- - desiderio di conoscere o studiare
- - desiderio di guadagnare per mantenere la propria famiglia

LE CAUSE DEL FENOMENO MIGRATORIO

- **B) CAUSE ATTRATTIVE**

- - migliori possibilità di TROVARE LAVORO E guadagno
- - maggiore libertà
- - maggiore possibilità di studiare
- - ricongiungimento con la propria famiglia
- - desiderio di avere stile di vita consumista

FLUSSI MIGRATORIE E CATENE MIGRATORIE

- aspirazioni e movimenti spesso orientati da catene migratorie
- non esiste la migrazione in sé, ma tanti e diversi flussi migratori che vanno da determinati luoghi ad altri determinati luoghi
- eventuali interventi sulle cause attrattive non mutano la migrazione se non si interviene sulle cause espulsive

LA DECISIONE DI EMIGRARE (FUORI DEI CASI DI FUGA PER CERCARE ASILO)

- 1) aspirazioni insoddisfatte (partono i più attrezzati)
- 2) convinzione che quelle aspirazioni saranno soddisfatte soltanto in un ben determinato Paese
- 3) convinzione che i benefici sono maggiori degli svantaggi
- 4) disponibilità di mezzi economici per il primo viaggio e inserimento (partono non i più poveri, partono solo alcuni nella medesima famiglia)

LA PERSONA E LA FAMIGLIA IMMIGRATA

- 1) disadattamento individuale
- 2) disadattamento familiare
- 3) disadattamento sociale

UN FENOMENO CHE ARRICCHISCE TUTTI

- A) ARRICCHIMENTO ECONOMICO
- B) ARRICCHIMENTO CULTURALE
- C) ARRICCHIMENTO DEMOGRAFICO

UN FENOMENO CHE FA INTERROGARE TUTTI SULLE STRUTTURE ORDINARIE DELLA NOSTRA SOCIETA'

- mercato del lavoro
 - Mercato della casa
 - Istruzione
 - - strutture amministrative e giudiziarie
-
- OCCUPARSI DEGLI STRANIERI E' CONTRIBUIRE A RISOLVERE I PROBLEMI DI TUTTI (ITALIANI E STRANIERI)

ALCUNI NODI GIURIDICI GENERALI CONCERNENTI GLI STRANIERI

- «Stranierità», «cittadinanza» e frontiere quali prodotti artificiali del diritto degli Stati sovrani.
- La natura intrinsecamente escludente e discriminante della cittadinanza e di ogni Stato in sé
- Infatti la cittadinanza mira a realizzare l'uguaglianza e l'appartenenza soltanto per determinati gruppi di persone (i cittadini) in quanto distinte da altre (gli stranieri), sicché può anche essere un elemento che legittima uso della forza verso i non cittadini e la loro esclusione o discriminazione di trattamento rispetto ai cittadini, salvo che le norme statali decidano di assicurare allo straniero la parità di trattamento con quello del cittadino (come accade per i diritti fondamentali)

CONTRADDIZIONI DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO NELLA FORMA DI STATO DEMOCRATICO-SOCIALE

- 1) i diritti fondamentali spettano a tutte le persone (cittadini e stranieri), ma il loro esercizio è disciplinato spesso in modo diverso tra cittadini e stranieri, come indica anche la giurisprudenza costituzionale (deroghe al principio personalista?)
- 2) tra i diritti fondamentali sono quasi sempre esclusi per gli stranieri i diritti politici di elettorato attivo e passivo alle elezioni politiche (deroga al principio democratico)
- 3) Gli stranieri in uno Stato democratico non hanno il diritto di voto per il Parlamento che approva le leggi e dunque sono la sola categoria di persone che in uno Stato democratico non concorre neppure indirettamente ad approvare le norme che si applicano a loro stessi e ciò spiega la durezza o spietatezza di alcune norme

CONTRADDIZIONI DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO NELLA FORMA DI STATO DEMOCRATICO-SOCIALE

- Il diritto degli stranieri è un insieme di norme prodotte da cittadini dello Stato in cui si trova lo straniero
- Il diritto degli stranieri è dunque composto di norme predisposte da rappresentanti dei cittadini che si applicano ai non cittadini (stranieri)
- Diventa così essenziale capire se e come il legislatore nazionale ha dei limiti nella decisione concernenti gli stranieri
- Ecco perché è essenziale comprendere i limiti costituzionali, internazionali ed europei che il legislatore nazionale ha nel disciplinare le norme sugli stranieri

CONTRADDIZIONI COL PRINCIPIO PERSONALISTA

- Una prima contraddizione delle norme concernenti gli stranieri e le migrazioni riguarda il principio personalista: norme restrittive dell'esercizio dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà personale e della libertà di circolazione e soggiorno, imposte ad alcune persone soltanto in quanto straniere derogano al principio personalista, che è il primo principio fondamentale trasversale del costituzionalismo democratico.
- Non importa di quale persona si tratta, ma il costituzionalismo democratico proclama l'intangibile dignità di ogni persona (art. 3 Cost.) e la sua tutela, sicché è evidente che quella dignità e i diritti non si possono negare ad una persona soltanto perché non è cittadina (art. 2 Cost.)
- Infatti esiste una presunzione relativa di precedenza dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili della persona, superabile solo al ricorrere di circostanze straordinarie.
- Perciò nel bilanciamento tra i principi non si possono presuntivamente far prevalere gli interessi della collettività sui diritti fondamentali del singolo.

CONTRADDIZIONI COL PRINCIPIO PERSONALISTA

- La contraddizione tra universalismo dei diritti fondamentali e controlli sugli ingressi e i soggiorni degli stranieri si può sciogliere
- non già impedendo od ostacolando in modo irragionevole l'esercizio dei diritti fondamentali spettanti anche agli stranieri,
- né impedendo in modo tassativo ogni ingresso o soggiorno irregolare
- né, al contrario agevolando un incontrollato ingresso,
- bensì prevedendo che le norme che regolano l'ingresso e il soggiorno di stranieri e quelle che ostacolano o sanzionano l'ingresso o il soggiorno irregolare non ledano mai i diritti fondamentali.
- Per il resto invece almeno in Italia e nell'UE in sostanza alla gran parte degli stranieri regolarmente soggiornanti (cittadini europei o di Paesi terzi) le norme europee e statali riconoscono una quasi totale parità di trattamento col cittadino, con esclusione dei diritti politici.
- Tuttavia, le aree più giuridicamente problematiche (in cui molte norme confermano il carattere intrinsecamente escludente degli Stati) restano quelle dell'effettivo accesso al diritto di asilo, delle misure che contrastano l'ingresso e il soggiorno irregolare, della disciplina del rilascio e della revoca dei titoli di soggiorno e delle relative garanzie e dell'accesso degli stranieri ad alcune prestazioni sociali.

CONTRADDIZIONI COL PRINCIPIO DEMOCRATICO

- In tutti gli ordinamenti giuridici statali (con le eccezioni dei rapporti reciproci che sussistono tra Portogallo e Brasile e tra Irlanda e Regno Unito) i diritti politici degli stranieri non comprendono mai l'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi parlamentari che esercitano la funzione legislativa
- Perciò le norme legislative che regolano la condizione degli stranieri sono decise direttamente o indirettamente soltanto dai cittadini
- Dunque gli stranieri sono la sola parte di popolazione che neppure indirettamente partecipa all'elaborazione delle norme che li riguardano.
- Ciò favorisce approcci talvolta restrittivi o vessatori o discriminatori nelle norme sugli stranieri che non si applicheranno mai a chi le ha approvate e che possono favorire l'illusione che la sicurezza delle persone non sia un concetto unitario, ma che la sicurezza dei cittadini sia garantita creando maggiore insicurezza nella vita degli stranieri

CONTRADDIZIONI COL PRINCIPIO DEMOCRATICO

- Questa contraddizione si può sciogliere sul lungo periodo
- Conferendo agli stranieri stabilmente residenti l'elettorato alle elezioni amministrative (il che è già avvenuto in vari ordinamenti, anche in base a norme internazionali, e in tutta la UE per i cittadini europei)
- Facilitando il più possibile l'accesso alla cittadinanza al numero più elevato di stranieri stabilmente residenti,
- Non certo conferendo anche i diritti politici di elettorato alle elezioni politiche ai non cittadini (il che priverebbe di ogni altro significato la differenza tra cittadinanza e "stranierità").

LE LEGGI SUGLI STRANIERI E L'IMMIGRAZIONE

- STRANIERO È IL NON CITTADINO
- OGNI STATO HA LA SUA LEGGE SULLA CITTADINANZA
- A) **CITTADINI DI STATI UE:**
 - 1) LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, SOGGIORNO E STABILIMENTO
 - 2) TENDENZIALE PARITÀ DI TRATTAMENTO
 - 3) DIRITTI POLITICI A LIVELLO LOCALE ED EUROPEO

- **B) cittadini di stati non appartenenti all'UE**

- politica comune in materia di immigrazione e asilo
- rigidi controlli sugli ingressi alle frontiere esterne dell'UE
- Controlli e criteri comuni agli ingressi esterni (passaporti, visti, mezzi economici per viaggio e sostentamento, motivi di soggiorno, non segnalazione per motivi di ordine pubblico, non segnalazione al SIS)
- diversi tipi di permessi di soggiorno, con durate diverse e possibilità diverse
- p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo

UNA CONDIZIONE GIURIDICA DIVERSIFICATA E PRECARIA

- Le norme UE e le norme nazionali T.U. leggi sull'immigrazione emanato con d. lgs. n. 286/1998) prevedono una disciplina della condizione giuridica dello straniero extraUE non unitaria, ma molto diversificata a seconda del motivi di ingresso e soggiorno (circa 40 diversi motivi di ingresso e soggiorno), ognuno che modalità diverse e condizioni diverse di rilascio, rinnovo, convertibilità, accesso o meno al rapporto di lavoro
- Fino all'ottenimento del p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo (che in Italia è a tempo indeterminato) i titoli di soggiorno degli stranieri hanno durate diverse e costringono a continui rinnovi, che costringono a verificare la permanenza delle medesime condizioni più volte, confermando una condizione giuridica sempre precaria

REQUISITI COMUNI PER OGNI INGRESSO E SOGGIORNO (PREVISTI DA NORME UE E NORME NAZIONALI)

- 1) possesso di passaporto valido
- 2) disponibilità di mezzi economici sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e il soggiorno
- 3) non segnalazione per la non ammissione nel SIS
- 4) possesso di visto di ingresso se richiesto da norme UE
- 5) inesistenza di motivi di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato

*** Simili requisiti precludono ingresso a chiunque debba fuggire da persecuzioni o conflitti, che se vuole chiedere asilo è così costretto ad ingressi irregolari

CONTRADDIZIONI NELLE NORME UE

- Molte norme UE lasciano alla sovranità statali le decisioni finali in materia di ingresso e soggiorno, incluse le banche dati (SIS, VIS, EURODAC): le sovranità statali acquisiscono così un'efficacia su tutti gli Stati UE (lo Stato che espelle o segnala per la non ammissione produce effetti diretti e vincolanti su tutti i 27-28 Stati UE)
- manca disciplina generale unitaria degli ingressi per lavoro subordinato o autonomo e ogni Stato è sovrano nel decidere gli ingressi per lavoro
- Molte direttive UE che hanno disciplinato vari motivi di ingresso e soggiorno danno agli Stati facoltà di scegliere tra diverse opzioni (il che riduce l'armonizzazione tra le diverse legislazioni)
- in uno spazio di libera circolazione chi entra irregolarmente da uno Stato potrebbe andare irregolarmente a lavorare in altro Stato

INGRESSI E SOGGIORNI PER LAVORO

Gli ingressi in Italia per lavoro subordinato, autonomo o stagionale avvengono oggi

A) nei limiti qualitativi e quantitativi delle quote degli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono caratterizzati da ampia discrezionalità sul come e sul se (discrezionalità di dubbia legittimità costituzionale);

** D.P.C.M. annuale per determinazione quote di ingresso per lavoro (ogni anno troppo pochi. 38.000 nel 2018, nel 2019 e nel 2019)

- vero “tappo” del sistema degli ingressi per lavoro è rappresentato dalla verifica preventiva di disponibilità di manodopera interna (italiana o straniera);
- le norme UE (recepite in Italia) consentono convertibilità del p.s. per lavoro stagionale in p.s. per lavoro subordinato e del p.s. per studio in p.s. per lavoro (sempre all’interno delle quote);
- manca il documento triennale programmatico delle politiche migratorie che potrebbe ampliare quantità e qualità delle quote;

B) fuori quota (titolari di carta blu UE per lavoratori specializzati, ricerca scientifica, investitori, ricerca lavoro di 6 mesi per i laureati in Italia, investitori, categorie dell’art. 27 t.u.i.)

INGRESSI E SOGGIORNI PER LAVORO

- mancano le relazioni delle regioni sul fabbisogno lavorativo;
- del tutto inefficaci gli accordi bilaterali in materia di lavoro (che invece funzionano altrove);
- mancano dal 2002 ingressi per inserimento nel mercato del lavoro (ingressi per cercarsi direttamente lavoro anche previa sponsorizzazione);
- in un periodo di grave crisi occupazionale i soggiorni per richiesta di asilo dopo 6 mesi di soggiorno hanno colmato i residuali fabbisogni lavorativi;
- la disciplina della previdenza sociale non incentiva i soggiorni e i rientri ragionati perché dal 2002 è stata abrogata la norma che consentiva il rientro in patria ai lavoratori consentendo di riportare i contributi previdenziali versati in loro favore, il che preveniva il lavoro irregolare e favoriva i rientri di chi volesse tornare definitivamente in patria

DIRITTO DI ASILO

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

(art. 10, comma 3 Costituzione)

Presentazione della domanda di protezione internazionale alla Questura e p.s. per richiesta di asilo, di durata di 6 mesi rinnovabile fino alla decisione definitiva da parte delle Commissioni territoriali per la protezione internazionale o, in caso di ricorso, da parte del Tribunale, con possibilità di lavorare dopo 6 mesi

SOGGIORNI PER ASILO

A) Protezione internazionale riconosciuta in tutta la UE

- **A1) permessi di soggiorno per asilo di 5 anni rinnovabile in caso di riconoscimento dello status di rifugiato** (timore fondato di subire persecuzione individuale per motivi di razza, lingua, religione, opinioni politiche, appartenenza a gruppi, orientamento sessuale)
- **A2) permessi di soggiorno per asilo di 5 anni rinnovabile in caso di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria** (timore fondato di subire danni gravi per torture, pena di morte, pene o trattamento inumani o degradanti, violenza generalizzata ai civili in situazione di conflitto armato interno o internazionale)

B) permessi di soggiorno per protezione speciale di 2 anni, rinnovabile e convertibile in p.s. per lavoro (divieto di espellere o respingere lo straniero che non possa ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, allorché

- a) sarebbe inviato in uno Stato in cui rischia di subire torture o trattamenti inumani o degradanti
- b) obblighi costituzionali (come il diritto di asilo o divieto di estradizione per reati politici) o obblighi internazionali vietano il diniego di rilascio o di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno
- c) sarebbe inviato in uno Stato in cui esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (garantito dall'art. 8 cedu), a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione, si tiene conto
 - della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
 - del suo effettivo inserimento sociale in Italia,
 - della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
 - dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

C) permessi di soggiorno per motivi di salute

D) permesso di soggiorno per calamità

E) permessi di soggiorno per casi speciali (vittime di reati, di violenza domestica o di sfruttamento lavorativo)

CITTADINANZA

- - Ogni Paese ha la sua legge sulla cittadinanza

A) Cittadinanza come appartenenza al popolo di uno Stato

B) cittadinanza come insieme di diritti e di doveri

- Criteri e tempi di acquisto della cittadinanza possono essere

a) il compimento di un processo di integrazione sociale,

b) il modo per scegliere il futuro del popolo per dare o no un futuro ad uno Stato

- Due criteri alternativi o complementari possono informare l'acquisto della cittadinanza

A) *IUS SOLI* (per i Paesi che vogliono mantenere legami coi propri cittadini emigrati e i loro discendenti e invogliarli a ritornare)

B) *IUS SANGUINIS* (per i Paesi che vogliono incentivare l'immigrazione e invogliare gli stranieri a restare)

LEGGE ITALIANA SULLA CITTADINANZA

- 1) cittadinanza per nascita
 - - da genitore italiano (ovunque)
 - - da genitore sconosciuto sul suolo italiano
 - - da genitori entrambi apolidi
 - - da genitori cittadini di un paese che non consente la trasmissione della cittadinanza
- 2) Cittadinanza per adozione di un minore da parte di cittadino italiano
- 3) Cittadinanza per acquisto da genitore che abbia acquistato la cittadinanza italiana e che sia convivente col minore

LEGGE ITALIANA SULLA CITTADINANZA

- 4) naturalizzazione: dichiarazione di volere diventare cittadino italiano presentata tra i 18 e i 19 anni da parte di chi sia nato in Italia e vi abbia vissuto e risieduto legalmente in modo ininterrotto
- 5) naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano (dopo 1/2/3 anni, salva esistenza di condanne o precedenti penali o pericoli per l'ordine pubblico, previo esame conoscenza lingua italiana)
- 6) naturalizzazione per lunga residenza (se si tratta di persona autosufficiente economicamente, incensurata, fiscalmente fedele, previo esame conoscenza lingua italiana)
 - 3 anni se discendente di cittadino italiano
 - 4 anni se cittadino UE
 - 5 anni rifugiati e apolidi
 - 10 anni extra UE